



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Via Lunelli, 4 - 38100 Trento

Tel. 0461/497010 - Fax 497078

E-Mail: serv.urbanistica@provincia.tn.it

AI
COMUNI
LORO SEDI

AI
COMPENSORI
LORO SEDI

AL
CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI
Via Torre Verde n. 21
38100 - TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI
LORO SEDI

Trento, **14 ottobre 2008**

Prot. n. **9984 / 08** LAM-DG

OGGETTO: Deliberazione della Giunta provinciale n. 2100 del 22 agosto 2008 recante "Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1. – articolo 59 – SPAZI DI PARCHEGGIO – modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, come modificata da ultimo con deliberazione n. 1241 del 16 giugno 2006".

Con la presente si comunica che con deliberazione n. 2100 di data 22 agosto 2008 si è provveduto a modificare ed integrare la deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, come modificata da ultimo con deliberazione n. 1241 del 16 giugno 2006, con la quale sono state dettate le disposizioni attuative dell'articolo 73 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 e s.m. in materia di spazi di parcheggio.

In attesa della predisposizione dei provvedimenti attuativi della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come previsto in materia di spazi per parcheggio dall'articolo 59 della medesima legge, la Giunta provinciale ha ritenuto, nella fase transitoria di applicazione dell'articolo 73 della l.p. 22/91, di precisare la disciplina in materia di spazi per parcheggio intervenendo sul comma 1 dell'articolo 7 del

testo unico allegato alla citata deliberazione n. 1559, nel senso di prevedere l'esonero dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio, oltre che per gli interventi ricadenti nel centro storico, anche per quelli riguardanti edifici soggetti a restauro, risanamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia ancorché non compresi nei centri storici.

Inoltre è stato introdotto il comma 2 all'articolo 8 del testo unico riguardante gli spazi di parcheggio per impianti di risalita che di seguito si riporta testualmente:

“Per situazioni particolari in cui gli arroccamenti con accesso automobilistico siano inseriti in un compendio edilizio unitario nel quale sono presenti o siano previste anche altre attività, pubbliche e private, tanto da richiedere uno studio specifico inteso a razionalizzare l'utilizzazione degli spazi di parcheggio e limitare il consumo di territorio, il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione dei parcheggi necessari a soddisfare gli standard richiesti sia per gli impianti di cui al comma 1 che per le altre attività, è subordinata alla presentazione al comune, previa intesa con il comune medesimo, di un piano integrato di intervento. Ai fini del rispetto delle quantità minime di parcheggi richieste per le diverse attività, il piano integrato di intervento individua il numero di parcheggi da realizzare nonché l'eventuale utilizzazione di parcheggi pubblici comunali per soddisfare una quota degli standard, con particolare riferimento ai periodi di punta massima di utilizzazione degli impianti. Il piano integrato di intervento è accompagnato da uno schema di convenzione da stipulare fra il comune e gli altri soggetti interessati, intesa a regolare le modalità di realizzazione dei parcheggi, i criteri per la loro utilizzazione e per il riparto degli oneri di gestione degli stessi. Il piano e lo schema di convenzione sono soggetti ad approvazione del comune previa acquisizione del parere delle strutture provinciali competenti in materia di turismo ed urbanistica in merito alla coerenza del piano con le finalità di questo articolo. In seguito all'approvazione del piano il comune promuove la stipula della convenzione e l'attuazione del piano medesimo.”

Si evidenzia che le modifiche anzidette sono dirette a precisare alcuni aspetti della disciplina al fine di rendere più coerenti le disposizioni in materia di esenzione dagli standard di parcheggio per edifici equiparabili a quelli ricadenti negli insediamenti storici, nonché ad anticipare la nuova disciplina in materia di spazi di parcheggio per gli impianti di risalita.

La predetta deliberazione precisa altresì che le nuove disposizioni si applicano anche alle domande di concessione edilizia e DIA presentate prima della data di approvazione della delibera medesima, che sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 16 settembre 2008.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO
- dott. Pier Giorgio Mattei -

DG-LAM